



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 17 / 2024

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>

ISSN 2035-553X

Vol. 17 /2024

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971318

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7908



Racconti *sul* carcere, racconti *dal* carcere: il punto di vista interno hartiano e il metodo autoetnografico come strumenti di riflessione attorno allo *ius puniendi*

Claudia Atzeni*

Abstract: [*Stories about prison, stories from prison: the internal point of view and the autoethnographic method as tools for reflecting on the ius puniendi*] «Welcome to our city». This is how Jake Oppenheimer welcomes Darrell Standing, the narrator of *Il vagabondo delle stelle*, who is locked up with Ed Morrell in an isolation cell in San Quentin prison, in a secret language consisting of brass knuckles debates on the wall. A city within the city, «a society unto itself» – as Salvatore Curatolo writes in his *Ergastolo ostarivo. Percorsi e strategie di sopravvivenza* – the prison becomes the subject of the stories of those who live there or imagine living there. The aim of this contribution is to understand whether the story about prison and the story from prison can be considered fruitful tools for analysing the contemporary *ius puniendi*. In particular, we will examine whether it is possible to use Hart's internal point of view and the autoethnographic method for a better understanding of prison reality.

Key words: Prison literature – Hart's internal point of view – autoethnography – penal populism

1. Il racconto *sul* carcere

Nell'evoluzione dei *topoi* della letteratura carceraria, la frantumazione dell'esistenza emerge senz'altro nella sua continuità. La «bellezza tragica della solitudine», il «duplice dramma della caduta e la scoperta della redenzione» (Brombert 1991:8) costituiscono tratti che vengono sovente romanticizzati in un immaginario che ne influenza la forza narrativa, trainata dalla «mania della scrittura e [dal]l'ossessione di alfabeti segreti e comunicazioni sotterranee» (Ivi: 12).

La letteratura carceraria, tuttavia, è vasta e proteiforme.

Innanzitutto, essa non può considerarsi limitata alla esclusiva raffigurazione di esperienze di reclusione fisica, ben potendo abbracciare opere che esplorano concetti più ampi di restrizione, oppressione e limitazione della libertà (Behan, Stark 2023). Si tratta di riflessioni in cui la prigionia diviene metafora di altra condizione esistenziale e che, pur

* Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto e Sociologia generale, Università Magna Graecia di Catanzaro, claudia.atzeni@unicz.it.

non descrivendo vicende immediatamente riconducibili a quella della detenzione, condividono lo stesso terreno concettuale e tematico del racconto sul carcere: nel tentativo di esplorare le complesse esperienze umane di restrizione, alienazione e perdita della libertà – ora perché ci si trovi a subire un controllo oppressivo, ora perché intrappolati in un corpo non proprio (Orwell 2021 [1949]; Kafka 2013 [1915])– troviamo riflesse nelle loro pagine gli stessi sentimenti di isolamento, impotenza e nostalgia per la libertà che caratterizzano la letteratura carceraria tradizionale.

Se, poi, le storie narrate vertono su autentiche esperienze carcerarie (Defoe 1993 [1703]; Wilde 2013 [1898]), quand’anche la condizione dell’essere ristretto sia conosciuta soltanto *de relato* da chi scrive (London 2022), allora possiamo propriamente parlare di racconto *sul* carcere: quando i protagonisti si fanno voci profonde di una vigorosa denuncia sociale, questo tipo di racconto carcerario illumina la relazione fra spazio interiore, spazio interno e spazio esterno, dando conto di una sorta di «atemporalità» che contribuisce a fornire una narrazione del carcere come *contro-spazio* (Foucault 2006: 13). In tali circostanze, in cui ad emergere è la rappresentazione delle carceri come *eterotopie*, e dunque come «luoghi reali fuori da tutti i luoghi [...] spazi assolutamente altri» (Ivi: 13-14), il racconto può essere inteso nel suo senso lato tabucchiano di luogo di tensione della narrazione e darsi come mezzo di comprensione del rapporto che si instaura tra persone detenute e società, contribuendo a costruire una sorta di sguardo *da nessun luogo* (Nagel 1989), mediante l’individuazione di proprietà intime e tuttavia generalizzabili che, nella loro profondità, sono parte dell’esperienza della detenzione.

È in questo *locus* che si colloca *Il vagabondo delle stelle* di Jack London. Pur senza aver mai subito una condanna detentiva, London sanziona la brutalità carceraria nel suo insieme: quella della sua architettura, che fa del carcere una città nella città; la ferocia delle sue pratiche che istituzionalizzano l’isolamento come forma di «morte in vita» (London 2022: 10); l’inumanità dei suoi linguaggi che additano i reclusi come «incorreggibili e senza speranza» (Ivi: 15) o, ancora, come «feccia umana» (Ivi: 296).

La narrazione è condotta in prima persona dal protagonista del testo, Darrell Standing, condannato a morte per un omicidio che egli sostiene di non aver commesso. Durante la detenzione, Standing sperimenta forme di *piccola morte* che gli consentono di superare temporaneamente le affezioni cui è costretto: il protagonista rinviene nell’autoipnosi «forze nascoste, a volte inimmaginabili, che l’uomo interiormente possiede» (Pierangeli 2024: 75) e che gli consentono di travalicare tempi e luoghi, di agganciare frammenti di mondi che gli sono sconosciuti o che sono, per lui, ormai morti (London 2022: 40).

Tentativi interiori di evasione ammantati da un’aura fantastica, quasi mistica, che tuttavia non fanno venir meno l’essenza del reale narrato. Nel romanzo – pubblicato nel 1915 e ambientato nel carcere di San Quentin, in California – l’autore lancia uno sguardo critico e affilato sull’oggetto – il sistema carcerario dell’epoca – esplorando temi come la punizione e la disumanizzazione. L’inefficacia del carcere nella *rieducazione* dei detenuti fa da sfondo ad un quadro cupo e disperato che priva gli individui di ogni desiderio: «Nessun recluso – scrive London - può sopravvivere ad anni e anni di detenzione senza essere spogliato delle più care illusioni personali» (Ivi: 71).

È attorno a tali elementi che l’autore costruisce il suo racconto, nel quale emergono chiaramente tanto le condizioni disumane e la violenza cui le persone detenute soggiacciono, quanto la totale mancanza di prospettive di cambiamento, meno che mai di miglioramento, per coloro che passano, molto rapidamente, dall’accusa di essere carnefici alla condizione dell’essere vittime di un sistema carcerario degradante:

«Voi alzate le spalle e dichiarate che in nessuna parte del mondo civile, diciannove secoli dopo Cristo, esistano simili orrori. Non pretendo che crediate alle mie parole. Io stesso stento a crederci. So solamente che queste cose le hanno fatte a me a San Quentin e che io sono riuscito a sopravvivere, per poter ridere loro in faccia e costringerli a liberarsi di me condannandomi alla forca» (Ivi: 63).

Nel romanzo di Jack London non vi è soltanto una critica rivolta alle forme più nefaste del sistema giudiziario – isolamento e pena di morte – bensì una presa di posizione contro la ferocia del sistema nel suo complesso. Lo sguardo sarcastico, talvolta cinico, costruisce una indagine che si riversa in modo più ampio sulle questioni politiche e sociali connesse al carcere e che fanno di esso la principale manifestazione di un sistema di disuguaglianze che permea le società sin dagli inizi del Novecento.

In questo senso, la lettura carceraria sollecita la riflessione giuridica attorno allo *ius puniendi*, evidenziando non soltanto come possa esistere un rapporto tra letteratura carceraria e diritto penale, ma anche come tale relazione, nella sua multidimensionalità, riesca ad esplorare degli elementi chiave attraverso cui il diritto penale esplica la propria funzione.

I fini della pena, il fondamento del diritto penale e la natura della punizione costituiscono parti indispensabili del ragionamento giuridico-filosofico e attorno ad esse è andata costruendosi l'evoluzione che la filosofia giuridico-penale ha conosciuto sin dal pensiero illuminista. Lo specifico oggetto su cui la scuola Classica ha concentrato la propria analisi è rappresentato da un

«diritto penale inteso come un puro concetto razionale, cioè una categoria universale, assoluta ed incondizionata, che doveva essere esaminata al margine dei dati offerti dall'esperienza, mediante un metodo deduttivo provvisto di un marcato accento speculativo, lo stesso dei discorsi che sono definiti teoretici proprio perché si rivolgono alla mera conoscenza, non all'azione o alla pratica» (Guzmán D'Albora 2015: 9).

La principale esigenza del tempo fu infatti quella di coniugare gli assunti del diritto penale con le esigenze proprie del momento post-rivoluzionario, ossia il ripensamento dei cardini attorno ai quali costruire «l'origine della società civile, la giustificazione del potere politico, il rapporto degli individui tra di loro e di ciascuno di essi con la comunità organizzata» (*Ibidem*).

Non è questa la sede in cui approfondire le teorie che si sono contese il primato nella definizione del ruolo specifico della pena e dei dibattiti che sono susseguiti attorno alla sua funzione. Ci si limiterà qui a constatare come talune preoccupazioni circa la relazione tra diritto e pena e tra diritto e potere riemergano in epoca contemporanea, soprattutto in ragione di un diritto penale che necessita di farsi sempre più empirico, esperienziale. Ciò non soltanto in ragione della complessità delle nostre società, via via più composite, ma anche in virtù della sistematizzazione dei rapporti interni all'ordinamento giuridico, in considerazione dei molteplici livelli (nazionale, sovranazionale, internazionale) di cui anche la giustizia penale è chiamata a dar conto. D'altra parte, non può essere escluso dalla riflessione il legame che sussiste tra diritto penale e scienze criminalistiche: esso «deve concorrere con le altre componenti di queste scienze con l'obiettivo della creazione dello sviluppo di quella *gesamte Strafrechtswissenschaft*, o scienza penale integrata, che [...] fornisce un quadro di riferimento plausibile per ogni contributo scientifico, evitando che si fermi alla mera esegesi» (Fornasari 2015: 2).

È nella realtà delle cose, invero, che i principi del diritto penale testano se stessi e soprattutto sperimentano la natura empirica della funzione punitiva, in quel dualismo, già rilevato da Baratta (1985: 256), tra funzioni *empiricamente false* e funzioni *empiricamente vere*: le prime dimostrerebbero la caducità della deterrenza, della risocializzazione, della prevenzione generale negativa e della prevenzione speciale positiva; le seconde – quelle che nell’idea barattiana si collocano nell’alveo delle teorie tecnocratiche della pena – assegnerebbero invece alla pena

«funzioni empiricamente vere, che la pena effettivamente svolge, ma inaccettabili sul piano assiologico, del dover essere: [...] la neutralizzazione o prevenzione speciale negativa – che indubbiamente contrasta in modo frontale con il principio personalistico e, quindi, con l’umanità della pena, ancor prima che con l’idea rieducativa - e la prevenzione generale positiva, nel senso di stabilizzazione del consenso sociale o riaffermazione simbolica dell’ordinamento» (Cavaliere 2018: 5).

Come è stato rilevato, «mai come nell’epoca attuale le finestre della politica criminale si sono spalancate sul diritto penale» (Manes 2019: 86) al punto che lo stesso, «dopo una lunga e faticosa stagione in cui si è cercato di distinguerlo dalla politica (e dalla politica criminale) [...] ne è divenuto parte integrante, componente identitaria e trainante» (*Ibidem*). L’urgenza, dunque, è oggi quella di ridiscutere la relazione tra il diritto e una serie di fenomeni che mettono in discussione il suo utilizzo da parte delle istituzioni democratiche. Vi è infatti una tendenza all’espansione dell’intervento punitivo che si accompagna alla percezione diffusa circa l’inefficacia del sistema penale e che insinua, nel discorso pubblico,

«l’acritica illusione secondo cui la risposta a tale inefficacia dovrebbe risiedere in un’espansione ed un’inaspimento ulteriori. Ed una tale illusione viene abilmente sfruttata in chiave di populismo o demagogia repressiva, alimentando un imbarbarimento che va ormai, come mostra la cronaca recente, oltre i limiti di istanze minime di umanità, specie nei confronti dei soggetti più marginali» (Cavaliere 2018: 5).

Il ricorso a un atteggiamento repressivo e non comprensivo dei problemi, accompagnato da un uso populista del diritto e della giustizia penale, produce, infatti, i suoi effetti non soltanto sul sistema del controllo sociale ma anche sulle marginalità, ossia su coloro che occupano una posizione periferica all’interno delle società e delle relazioni che al suo interno si instaurano. È in ciò che deve trovare luogo il legame tra diritto positivo ed esperienza giuridica: il diritto costituisce «una forma pratica del mondo concreto degli uomini malgrado quella sua (apparente) astrattezza» (Capograssi 1959: 232). Sotto questo profilo, la letteratura carceraria può costituire un ponte fra i fatti del reale e l’esperienza giuridica, attraverso uno sguardo che accoglie un «punto di vista esterno» (Ferrajoli 1989: 947) rispetto all’ordinamento giuridico, a cui nondimeno può assegnarsi una significativa capacità critica in ordine al mondo del diritto penale, della pena e, soprattutto, della pena detentiva.

2. L'adozione del *punto di vista interno* nella riflessione attorno al carcere

Quali sono le possibili modalità espressive di questo mondo che intendiamo conoscere? Quanti, e quali, i punti di vista attraverso cui ci è possibile conoscere il carcere? È ammissibile, in altre parole, l'ipotesi di uno sguardo che anziché posarsi *sul* carcere, provenga, piuttosto, *dal* carcere e che esso possa essere fruibile in una prospettiva *de iure condendo*?

Per rispondere a tali interrogativi, è necessario preliminarmente comprendere qual è il fine conoscitivo che intendiamo perseguire. In termini generali, possiamo notare come

«la questione dei punti di osservazione giochi un ruolo determinante anche per ciò che concerne [la] costruzione delle definizioni: definire, quantomeno ai nostri fini, significa scegliere gli elementi caratteristici che un determinato oggetto deve necessariamente possedere per poter essere collocato all'interno di una data classe. E tale scelta presuppone a sua volta l'elezione di un determinato punto da cui osservare l'oggetto nella sua dimensione concettuale» (Porciello 2016: 5).

Il dibattito sui punti di osservazione attraverso cui guardare al fenomeno giuridico è stato denso e duraturo¹ e può offrire degli spunti che consentono di riconnettere il diritto all'esperienza del reale, soprattutto quando a venire in rilievo sono oggetti che il giurista non può esimersi dal porre in questione. Se sin qui si è fatto riferimento allo sguardo dell'osservatore che dall'esterno prova a comprendere le pratiche insite in un determinato contesto sottoposto ad analisi, nelle pagine che seguono si farà uso del punto di vista hartiano per comprendere se esso possa essere fruibile nella nostra conoscenza e se possa offrire degli spunti ulteriori di comprensione, soprattutto nella analisi delle criticità attorno alla struttura carceraria.

Ricorrere al punto di vista interno, nei termini e nell'uso che di esso si farà, può apparire un azzardo; tuttavia, si auspica possa accogliersi come un tentativo giustificabile, tenendo conto della polisemia che l'espressione presenta (Postema 1982: 170).

Come è noto, Hart tende ad una teoria del diritto che vada oltre la mera capacità di assurgere a scienza, prediligendo l'esigenza che il diritto sia complessivamente conosciuto. L'incedere attraverso il metodo proprio della filosofia analitica non significa, per il giuspositivista, maneggiare una materia in cui fatto e linguaggio siano esclusivamente quelli propri della disposizione, non potendosi per lui intendere per diritto esclusivamente ciò che è osservabile in quanto strettamente riconducibile al dettato giuridico-normativo in sé: pur attraverso una rigorosa analisi dei concetti giuridici, tipica della giurisprudenza analitica e in perfetta linea con il positivismo giuridico, ciò cui Hart ambisce è la costruzione di una teoria del diritto come pratica sociale, di una conoscenza dell'esperienza giuridica nel suo complesso, a partire da una nuova concezione in base alla quale – questa volta in controtendenza rispetto ai positivisti coevi – non vi sarebbe «identità semantica fra le espressioni “scienza” e “conoscenza” proprio perché quest'ultima ha un ambito di estensione ben più vasto, facendo riferimento anche a settori (ad esempio, il “senso comune”) nei quali il rapporto con l'esperienza è molto più incerto e precario» (Villa 2010: 340).

¹ Si vedano, *ex multis*: Scarpelli 1980; MacCormick 1978; Schiavello 2004; Cohen 1954; Shapiro 2006; Waluchow 2018; Gianformaggio 2018 [1992]: 205-222.

L'indagine compiuta attorno al sistema giuridico, infatti, conduce Hart al superamento della teoria imperativista di Austin e alla rielaborazione della teoria normativista di Kelsen, mediante l'introduzione di un elemento centrale rappresentato dalla funzione sociale delle norme:

«La sua teoria non è formale in senso assoluto, non intende i concetti giuridici semplicemente come gusci vuoti [...] Hart è sensibile alle funzioni sociali esercitate dalle norme giuridiche e non si limita all'esame della loro struttura formale senza tener conto della realtà sociale a cui si riferiscono» (Cattaneo 2002: VIII- IX).

Come è noto, la critica alla teoria austiniana è diretta alla negazione del comando dell'autorità come elemento caratterizzante degli ordinamenti giuridici e del rifiuto al concetto di norma come un ordine sostenuto da una minaccia. Un sistema così concepito, scrive Hart, non esaurisce tutti i modelli possibili di ordinamento o norma, non essendo sufficientemente in grado di dare conto di tutte le caratteristiche tipiche dei sistemi normativi odierni:

«Il motivo fondamentale del fallimento deriva dal fatto che gli elementi sui quali la teoria è costruita, cioè i concetti di ordine, obbedienza, abitudine, minaccia, non includono, e non possono produrre con la loro combinazione, la nozione di norma, senza la quale non si può sperare di spiegare nemmeno le forme più elementari di diritto» (Hart 2002: 97).

Tali elementi, infatti, non esauriscono il possibile contenuto di una teoria del diritto che pretenda di essere generale: accanto alle norme poste dall'autorità sussiste tutta una serie di norme che non impongono obblighi (quelle che conferiscono poteri pubblici), non assimilabili ad ordini sostenuti da minaccia (quelle che consentono ai privati di creare, modificare o estinguere rapporti giuridici) e, più in generale, quelle norme la cui abitudine all'obbedienza non è in grado di spiegare se essa derivi dall'essere (normativamente) o dal sentirsi (psicologicamente) obbligati ad essa. Né può essere la sanzione, con tutta evidenza elemento cardine della costruzione kelseniana, a godere della funzione di norma primaria: non esiste la sanzione se non in forza della commissione di un illecito, è l'illecito condizione di giuridicità del provvedimento-sanzione².

Soprattutto, un'analisi del concetto di diritto non può prescindere, secondo Hart, dal concetto di regola sociale. Si tratta di quella regola che costituisce un «modello di condotta, che guida le azioni degli appartenenti al gruppo sociale, ne determina le reciproche aspettative e orienta i loro giudizi sulla condotta [altrui] [...] La struttura normativa di ogni società consiste nell'esistenza di regole sociali generalmente osservate» (Riva 2010: 286).

“Generalmente osservate”, nel senso di “generalmente riconosciute come obbligatorie” oppure nel senso di “osservate con una certa regolarità”? La risposta muta al mutare del punto di osservazione del comportamento dei consociati. Dal punto di vista *interno*, ossia dalla prospettiva di colui che partecipa alla pratica di un gruppo sociale, la risposta risiederà nel senso di percepire la regola come linea di condotta propria e metro

² Risiede nella prevenzione generale, non nella retribuzione, la funzione di una norma giuridica e, più in generale, di uno stato di diritto: «Sembra esserci qui e là nell'opera di Hart la promessa di una concezione liberale e forse anche libertaria del diritto, per cui violenza e forza non siano più caratteri definitivi del fenomeno giuridico. La critica dell'imperativismo di Austin e del sanzionismo di Kelsen aprono ad una più mite fenomenologia giuridica» (La Torre 2013: 686).

di giudizio della condotta altrui. L'osservatore *esterno* avrà davanti a sé, invece, due possibilità: quella di accontentarsi «di registrare la regolarità del comportamento osservabile in cui consiste in parte l'osservanza delle norme e quell'ulteriore regolarità di comportamento in forma di reazioni ostili, rimproveri o pene, che segue alle deviazioni delle norme» (Hart 2002: 106), così da (limitarsi a) poter formulare previsioni circa il comportamento futuro dei membri del gruppo, indipendentemente dalle cause che spingono i consociati ai propri comportamenti³; oppure, mediante un'osservazione esterna ma *comprendente* (Riva 2010: 288), potrà descrivere, prevedere, ma anche comprendere e spiegare, cogliendone il significato, la condotta, presente e futura, dei membri di una società. È quest'ultimo il senso abbracciato da Hart e ciò vale a discostare questa porzione della sua teoria tanto da quell'osservazione destinata a dar conto di una mera descrizione fattuale del diritto, tipica della dottrina pura, quanto da quel realismo giuridico, soprattutto di matrice americana, di cui Hart critica l'incapacità di cogliere la sottile, pur tuttavia essenziale, differenza tra regola e regolarità:

«Quello che il punto di vista esterno, che si limita alle regolarità di comportamento osservabili, non può rappresentare, è il modo in cui le norme operano in qualità di norme regolanti la vita di coloro che costituiscono normalmente la maggioranza della società. Si tratta dei funzionari, degli avvocati, dei privati che usano le norme, di volta in volta, come guida della loro condotta nella vita sociale [...] Per costoro la violazione di una norma non è soltanto la base per la predizione che seguirà una reazione ostile, ma è una *ragione* per questa ostilità» (Hart 2002: 108).

Se, dunque, l'osservatore esterno può limitarsi a registrare la regolarità del comportamento dei membri del gruppo senza tuttavia poter giustificare le ragioni di adesione alla norma, il punto di osservazione privilegiato assunto da colui che partecipa in concreto a quella pratica fornirebbe, invece, la misura in cui quella norma è percepita come regola di condotta propria e come metro di giudizio della condotta altrui, cogliendone la *funzione sociale* della norma ed esplicitando il vincolo che si crea fra norma e società.

Per Hart, dunque, rilevano «i comportamenti [...] di chi gioca il gioco del diritto» (Pajno 2013: 22): l'atteggiamento critico-riflessivo si sostanzia dunque nelle pratiche dei membri del gruppo sociale, ossia «la elaborazione e la manifestazione di giudizi espressi in termini normativi sui comportamenti dei membri del gruppo» (*Ibidem*). Il punto di vista interno è per Hart essenziale a comprendere la funzione delle norme, poiché esso fa riferimento al modo in cui, in concreto, gli appartenenti al gruppo sociale percepiscono le regole.

Se per il filosofo oxfordiano il punto di vista dei partecipanti alla pratica giuridica costituisce il focus essenziale ai fini della comprensione del fenomeno giuridico nel suo insieme, perché non rintracciare nel punto di vista interno delle persone detenute il punto di vista privilegiato nella comprensione, valutazione, giustificazione o disapprovazione delle pratiche interne alle strutture carcerarie?

È possibile, in altri termini, ipotizzare un racconto *dal* carcere che ci fornisca una sorta di sguardo *super* interno delle sue pratiche, consentendoci di coglierne le criticità ancora più da vicino?

³ Può parlarsi, in questo senso, di osservazione esterna *oggettivante* (Riva 2010: 287).

3. Il racconto *dal* carcere

Può essere utile, allora, affiancare alla tradizionale e millenaria letteratura carceraria una pratica in grado di fornire un punto di vista *super* interno dal carcere, una strumentazione metodologica che sia utile soprattutto quando si vuole tentare di comprendere fenomeni di marginalità sociale, spesso rappresentati da realtà poco conosciute, difficilmente comprensibili dall'esterno fra le quali rientra, senz'altro, la microsocietà carceraria.

Si tratta del metodo autoetnografico (Saitta 2022; Holman Jones 2008; Barnao 2017), una pratica di scrittura autobiografica che analizza il Sé alla luce del contesto sociale in cui il parlante ha maturato la propria specifica esperienza, oggetto della narrazione. La storia personale diventa il mezzo attraverso cui raccontare un ambito, un campo, nel lessico di Bourdieu. Un racconto, dunque, che pur narrato in prima persona aspira a compiere una analisi che «mantiene come sfondo descrittivo ed esplicativo la “società”, ovvero gli individui significativi incontrati nel corso dello sviluppo individuale, le istituzioni e le culture collettive entro cui matura la traiettoria biografica osservata» (Saitta 2022: 7).

La pratica autoetnografica, che si colloca nei metodi di ricerca sociologica di tipo qualitativo, connette il racconto autobiografico alla etnografia e dunque allo studio di una cultura o di un gruppo sociale di cui il narratore è parte. In questo senso, essa è al contempo metodo e testo: come scrive Ellis,

«as an autoethnographer, I am both the author and the focus of the story [...] I am the person at the intersection of the personal and the cultural, thinking and observing as an ethnographer and writing and describing as a storyteller» (Ellis 2004: 76).

Si tratta di una pratica che aspira a farsi pubblica: in questo senso si ricollega sia alla sociologia pubblica di Burawoy (2007), sia alla cosiddetta *convict criminology* (Ross, Richards 2001; Vianello, Degenhardt 2010; Kalica, Santorso 2018). La *convict criminology* consiste in un approccio di ricerca che parte dai limiti degli studi accademici sulla giustizia penale, limiti che si sostanziano nel fatto che, pur riuscendo a dare conto dei profili critici della criminologia, tuttavia escludono, marginalizzandola, la «voce dei condannati nel dibattito scientifico e politico sui temi della pena e, in particolare, delle istituzioni detentive» (Ross, Tietjen 2020: 55). Da qui l'esigenza di uno studio che non solo tenesse conto dell'esperienza carceraria, ma che partisse proprio dall'averla attraversata. Tale sforzo ha dato vita ad una branca di studi che ha trovato origine proprio nell'«esperienza vissuta da chi ha esperito la carcerazione» (*Ibidem*). Non è un caso che si tratti di un quadro teorico che trova spunto nel lavoro di John Irwin (1987), un criminologo ex detenuto i cui studi saranno poi sistematizzati a partire dagli anni Novanta.

L'uso della autoetnografia in ambito carcerario, nello specifico, offre la possibilità di arricchire una nozione, quella di populismo penale, che è già presente nel dibattito filosofico-giuridico e che, se condotta solo da un punto di osservazione esterno, rischia di non cogliere tutte le conseguenze, in termini di meccanismi di potere, di cui si ha riscontro, nella loro effettività, anche alla fase esecutiva della pena. Se attraverso il concetto di populismo penale – ossia la strumentalizzazione politica di un diritto penale reso demagogicamente più repressivo e propagandato in chiave di rassicurazione collettiva (Atzeni 2024) – si sono colti gli aspetti esteriori del fenomeno, facendo leva sull'utilizzo distorto del diritto penale, attraverso l'autoetnografia – applicata a contesti

che impattano con l'ambito giuridico – sarebbe possibile invece cogliere tutte le conseguenze di un uso muscolare del diritto che ricadono non solo sulla fase di produzione del diritto o di interpretazione del diritto, ma anche su quella esecutiva, e dunque sugli individui sottoposti alla misura carceraria. Il racconto autoetnografico può aiutare, così, a ripensare il rapporto tra spazio disciplinare e pena.

Un significativo esempio di racconto *dal carcere* è rappresentato, nei termini anzidetti, dal testo *Ergastolo ostativo, percorsi e strategie e sopravvivenza* di Salvatore Curatolo (2022). Curatolo, ristretto da circa trent'anni, è sottoposto all'ergastolo ostativo, dunque impossibilitato ad accedere a qualunque beneficio. In assenza di un orizzonte temporale, condanna nella condanna, l'autore racconta la propria esperienza biografica ricorrendo agli strumenti della sociologia, parte indispensabile del proprio patrimonio culturale che egli è riuscito a coltivare nel corso della sua detenzione: dalla licenza elementare ottenuta in carcere, Curatolo è giunto alla laurea in sociologia elaborando una tesi che sarebbe poi confluita nel suo primo lavoro monografico.

Nel suo testo, l'autore rielabora criticamente il proprio vissuto traumatico, tanto in ordine alle proprie esperienze di vita, quanto all'impatto che, su di essa, ha avuto l'istituzione penitenziaria, con le sue pratiche violente, talvolta disumane, e in generale incapaci di ricomporre una soggettività che anzi contribuiscono ad umiliare.

Dalle pagine di Curatolo si evince bene la peculiarità della posizione in cui la persona detenuta si trova: in essa si interseca un duplice piano di protezione giuridica, ossia, da un lato, quella che le deriva immediatamente dal proprio *status*, inevitabilmente agganciato all'esecuzione della pena. Lo stato detentivo imporrebbe alle nostre democrazie costituzionali di assicurare un «nucleo di garanzie minime non sopprimibili, se si vuole evitare che le pene degradino a trattamenti contrari al senso di umanità» (Travia 2018); al contempo, dovrebbe essere superfluo ricordare come la detenzione rappresenti una condizione che non sostituisce mai l'essenza dell'individuo, indipendentemente dal reato commesso, e dunque la persona detenuta resta meritevole di protezione giuridica rispetto alla totalità dei diritti garantiti alle persone libere, quali il diritto alla salute, il diritto all'integrità psicofisica, il diritto all'istruzione, di tutti quei diritti, insomma, il cui riconoscimento continua ad essere imprescindibile per il rispetto della dignità delle persone soggette a detenzione (Anastasia 2023).

Non è infrequente, al contrario, che le cronache politiche, i linguaggi giornalistici e talvolta anche la letteratura accademica inducano a credere che l'aver commesso un crimine basti a degradare la persona a *mero reo*: è questo un ambito in cui rilevano tanto la diffusione progressiva del cosiddetto fenomeno del populismo penale, quanto il ricorso ad un processo sempre più frequente di inasprimento delle pene e di criminalizzazione delle condotte.

Un aspetto essenziale che emerge dalle pagine di Curatolo è la rilevanza che l'istruzione e il processo di conoscenza acquisisce anche all'interno degli istituti penitenziari. Il diritto all'istruzione rappresenta un elemento irrinunciabile nella vita degli individui: i percorsi d'istruzione rivestono un ruolo cruciale nel perseguimento degli interessi di studio e formazione che anche le persone ristrette devono poter coltivare. Garantire l'accesso all'istruzione in carcere non rappresenta soltanto il riconoscimento di un diritto fondamentale che risponde al fine precipuo del principio di legalità costituzionale in materia penale, ossia la cosiddetta risocializzazione della persona condannata. Assicurare alle persone reclusi il concreto esercizio del diritto allo studio può rappresentare, infatti, uno strumento tale da presentarsi come mezzo di sopravvivenza, e ciò vale anche per le persone sottoposte alla misura dell'ergastolo ostativo, rispetto alla

cui disciplina – può giovare ricordarlo – la Corte Europea dei Diritti Umani ha sostenuto – nella Sentenza Viola c. Italia – essere lesiva dell'art. 3 della Convenzione EDU, equiparandola ad un vero e proprio «trattamento inumano e degradante». I percorsi di studio contribuiscono al miglioramento dell'autopercezione delle capacità di tutti e tutte, dunque anche delle persone detenute: offrendo opportunità di apprendimento, si fornisce alle persone reclusi la possibilità di sviluppare competenze, conoscenze e abilità che forniscono loro un irrinunciabile spazio di comprensione dell'esistente.

Le pagine di Curatolo, nel loro insieme, ci costringono a mettere in discussione la più naturale inclinazione dello *ius puniendi*, ossia la convinzione per cui la commissione di un crimine faccia sorgere nel reo il dovere di pagare il debito nei confronti della società. Una visione che andrebbe già considerata inattuale nel suo perpetrare una concezione retributiva della pena e che fa sorgere la convinzione che l'unico modo efficace di saldare questo debito sia la pena, soprattutto detentiva, afflittiva.

Questa idea – che trova la massima forza e al tempo stesso la principale messa in discussione della propria efficacia proprio in ambito di ergastolo ostativo – rende le pene e il carcere, come rilevava, fra gli altri, Zagrebelsky (2022), un modo di soddisfare una pulsione sociale che richiede segregazione ed espiazione attraverso il dolore.

Per questo è molto sensato quello che scrive S. Curatolo nel suo libro, e in particolare a proposito dell'ergastolo ostativo, in un passaggio in cui, nel riportare le parole di Claudio Conte, Curatolo esprime l'idea per cui «quello dell'ergastolo ostativo è un concetto di pena che lega il reo al momento del reato per sempre, nell'idea che non possa mai cambiare» (Curatolo 2022: 47).

E questa non è soltanto l'opinione di una persona detenuta e sottoposta a ergastolo ostativo, questa è una fotografia della realtà che deve mettere radicalmente in discussione il nostro approccio alla pena detentiva, ai suoi scopi, alla sua utilità nel suo insieme.

4. Conclusioni

Come abbiamo visto, il racconto sul carcere, in tutte le sue sfaccettature, offre un'analisi profonda e critica delle condizioni di detenzione e delle implicazioni socio-politiche ad esse connesse. La letteratura carceraria si configura non solo come una narrazione delle esperienze di reclusione fisica, ma anche come una metafora per esplorare le restrizioni esistenziali e le oppressioni. Opere come *Il vagabondo delle stelle* di Jack London mettono in luce le crudeltà e le disumanità del sistema carcerario, evidenziando l'inefficacia della pena nel rieducare e la ferocia dell'isolamento e della pena di morte.

Si tratta di racconti che sollecitano una riflessione critica sullo *ius puniendi* e sulla relazione tra diritto penale e letteratura, portando alla luce le funzioni della pena e la necessità di un approccio giuridico più empirico e umano. In un'epoca in cui il diritto penale è sempre più legato alla politica criminale, la letteratura carceraria rappresenta un ponte fondamentale tra i fatti reali e l'esperienza giuridica, offrendo uno sguardo esterno e critico che può contribuire significativamente alla comprensione e alla riforma del sistema penale e detentivo.

Tuttavia, l'adozione del punto di vista interno nella riflessione attorno al carcere offre una prospettiva cruciale per comprendere le dinamiche e le criticità delle pratiche carcerarie. Attraverso l'approccio hartiano, che enfatizza la comprensione del diritto come pratica sociale, possiamo avvicinarci a una conoscenza più approfondita del sistema carcerario. La prospettiva interna, infatti, permette di cogliere le norme non solo come

disposizioni formali ma come regole di condotta percepite e vissute dai membri della comunità carceraria. Tale approccio rende possibile una valutazione più completa e critica delle istituzioni penali, andando oltre la mera descrizione delle norme per giungere a leggere le esperienze e le percezioni di coloro che vivono il carcere. Integrare il punto di vista delle persone detenute può dunque fornire uno sguardo *super* interno che rivela le criticità del sistema, contribuendo a una riflessione giuridica e sociale più articolata e potenzialmente innovativa.

In questo senso, l'impiego del metodo autoetnografico nel contesto carcerario può rappresentare una pratica capace di offrire una prospettiva autentica e profondamente personale sulla realtà delle strutture penitenziarie. Questa metodologia consente di accedere a una narrazione che illumina aspetti spesso invisibili dall'esterno e contribuendo a una comprensione più completa dei fenomeni di marginalità sociale. La *convict criminology*, con il suo approccio che parte dall'esperienza vissuta da chi ha attraversato la carcerazione, sfida i limiti degli studi accademici tradizionali, valorizzando la voce dei detenuti nel dibattito scientifico e politico.

Il racconto di Salvatore Curatolo, attraverso la sua autoetnografia, evidenzia la funzione critica di tali narrazioni nel mettere in luce le contraddizioni e le violenze delle pratiche carcerarie, nonché la necessità di garantire i diritti fondamentali dei detenuti, incluso il diritto all'istruzione. Questo tipo di narrazione non solo arricchisce il dibattito sul populismo penale, ma fornisce anche un potente strumento di riflessione sulla funzione della pena e sull'inefficacia di approcci puramente retributivi.

Il lavoro di Curatolo dimostra come l'autoetnografia possa contribuire a una riformulazione delle politiche penali, ponendo l'accento sulla dignità umana e sulla necessità di una giustizia più inclusiva. Attraverso queste storie personali, che tuttavia si intrecciano ai contesti reali, si rivela l'importanza di considerare le esperienze delle persone ristrette come parte integrante della riflessione giuridica e sociale, offrendo uno sguardo che inviti i lettori e le lettrici a riflettere sulla condizione umana e sulla società in generale e aprendo la strada a un cambiamento significativo nel modo in cui comprendiamo (e immaginiamo) la realtà carceraria.

Riferimenti bibliografici

- Anastasia S., 2023. *Le tre vulnerabilità delle personedetenute*, in M.G. Bernardini, V. Lorubbio (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Trento: Erickson, pp. 171-186.
- Baratta A., 1985. «Vecchie e nuove strategie nella legittimazione del diritto penale», *Dei delitti e delle pene*, 2, pp. 247-255.
- Barnao C., 2017. «Autoetnografia e interazionismo simbolico: un modo di essere e di vedere il mondo», *AIS Journal of Sociology*, 10, pp. 221-233.
- Behan C., Stark A., 2023. *Prison Research: Methods, Approaches and Sources*, in Id. (a cura di) *Prisons and Imprisonment*, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 281-304.
- Brombert V., 1991. *La prigione romantica. Saggio sull'immaginario*, Bologna: il Mulino.
- Burawoy M., 2017. «Per la sociologia pubblica», *Sociologica*, 1, pp. 1-45.

Claudia Atzeni, *Racconti sul carcere, racconti dal carcere: il punto di vista interno hartiano e il metodo autoetnografico come strumenti di riflessione attorno allo ius puniendi*

- Capograssi G., 1959 [1932]. *Studi sull'esperienza giuridica*, in Id., *Opere*, II, Milano: Giuffrè.
- Cattaneo M.A., 2002. Premessa a H. Hart, *Il concetto di diritto*, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
- Cavaliere A., 2018. «Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla “cultura del penale”», *Archivio Penale*, 3, pp. 1-26.
- Cohen L.J., 1954. *The Principles of World Citizenship*, Oxford: Basil Blackwell.
- Curatolo S., 2022. *Ergastolo ostativo. Percorsi e strategie di sopravvivenza*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Defoe D., 1993 [1703]. *Inno alla gogna*, Bologna: Liberilibri.
- Ellis C., 2004. *The Ethnographic I: A Methodological Novel about Autoethnography*, Walnut Creek: Altamira Press.
- Ferrajoli L., 1989. *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari: Laterza.
- Fornasari G., 2015. *Un ritorno al futuro? Il “sapere” penalistico fra storia e attualità*, in J.L. Guzmán D'Albora 2015, *Elementi di filosofia giuridico-penale*, Trento: Università degli Studi di Trento, pp. 1-5.
- Foucault M., 2006. *Utopie Eterotopie*, Napoli: Cronopio.
- Gianformaggio L., 2018 [1992]. *La critica morale del diritto: critica esterna o critica interna?*, in Id., *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Torino: Giappichelli, pp. 205-222.
- Guzmán D'Albora J.L., 2015. *Elementi di filosofia giuridico-penale*, Trento: Università degli Studi di Trento.
- Hart H.L., 2002. *Il concetto di diritto*, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
- Holman Jones S., 2008. *Autoethnography. Making the Personal Political*, in N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (a cura di), *Collecting and Interpreting Qualitative Materials*, Thousand Oaks: Sage, pp. 763-792.
- Kalica E., Santorso S., 2018. *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Verona: Ombre Corte.
- Kafka F., 2013 [1915]. *La metamorfosi*, Milano: Feltrinelli.
- La Torre M., 2013. voce «Positivism giuridico», *Enciclopedia del diritto*, VI, Milano: Giuffrè, pp. 681-736.
- London J., 2022 [1915]. *Il vagabondo delle stelle*, Milano: Feltrinelli.
- Manes V., 2019. «Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentale come presidio per la giurisdizione», *Questione Giustizia*, 1, p. 86
- MacCormick N., 1978. *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press.
- Nagel T., 1989. *The View From Nowhere*, Oxford: Oxford University Press.
- Orwell G., 2021 [1949]. *1984. Millenovecentottantaquattro*, Milano: Feltrinelli.
- Pajno S., 2013. *Giudizi morali e pluralismo nell'interpretazione costituzionale. Un percorso tra Hart e Dworkin*, Torino: Giappichelli.

- Pierangeli F., 2024. *Letteratura è sorella gemella della libertà: esperienze in carcere di Marco Lucchesi*, in F. Bertolazzi, A.M. Haddad Baptista (a cura di), *I Cólóquio Internacional Marco Lucchesi*, Ficha catalográfica, pp. 66-78
- Porciello A., 2016. «La definizione giuridica di genocidio e il problema dei punti di osservazione: alcune considerazioni in merito a una proposta di David Luban», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 31, pp. 1-13.
- Postema G.J., 1982. «Coordination and Convention at the Foundations of Law», *The Journal of Legal Studies*, 11(1), pp. 165-203.
- Riva N., 2010. *Il concetto di diritto e il suo rapporto con la morale: H. L. Hart*, in AA.VV. (a cura di), *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, Torino: Giappichelli, pp. 281-310.
- Ross J.I., Tietjen G.E., 2020. «Conflitti, violenza e rivolte nel penitenziario nella prospettiva della Convict Criminology: alcune riflessioni preliminari», *Antigone*, XV (2), pp. 55-61.
- Ross J.I., S.C. Richards, 2001. «The New School of Convict Criminology», *Social Justice*, 28 (1), pp. 77-190.
- Saitta P., 2022. «Autoetnografia. Note sulla narrazione di sé nelle scienze sociali», in S. Curatolo, *Ergastolo ostativo. Percorsi e strategie di sopravvivenza*, Soveria Mannelli: Rubbettino, pp. 7-28.
- Scarpelli U., 1980. *Punto di vista interno e punto di vista esterno alle norme*, in R. Guastini (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna: il Mulino.
- Schiavello A., 2004. *Il positivismo giuridico dopo Herbert L.A. Hart. Un'introduzione critica*, Torino: Giappichelli.
- Shapiro S.J., 2006. «What Is the Internal Point of View?», *Fordham Law Review*, 75 (3), pp. 1157-1170.
- Travia R., 2018. «Diritti umani e carcere», *Ratio Iuris*, <https://www.ratioiuris.it/diritti-umani-e-carcere/>
- Vianello F., Degenhardt T., 2010. «Convinct criminology: provocazioni da oltreoceano. La ricerca etnografica in carcere», *Studi sulla questione criminale*, 1, pp. 9-23.
- Villa V., 2010. *La filosofia del diritto di orientamento analitico*, in AA. VV., *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, Torino: Giappichelli: pp. 311-343.
- Waluchow W.J., 2018. *Il positivismo giuridico e la natura dei diritti costituzionali*, Napoli: Esi.
- Wilde O., 2013 [1898]. *La ballata del carcere di Reading*, Milano: Bur.
- Zagrebelsky G., 2022. «Postfazione», in L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta (a cura di), *Abolire il carcere*, Milano: Chiarelettere.